



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Disposizione
Repertorio n. /2020
Prot. n.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3/2017, “Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'art. 87, c.1, in cui si prevede che 'fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM, su proposta del Ministero della Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza .. omissis;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19”, convertito nella Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito nella Legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare il novellato art. 263, che prevede la graduale e progressiva riapertura delle pubbliche amministrazioni che adeguano l'operatività degli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e che, fino al 31 dicembre 2020, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità



di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

CONSIDERATE le ulteriori previsioni del suddetto D.L. 34/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui il Ministero della Pubblica Amministrazione con uno o più decreti può stabilire criteri e fissare principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, e dal 15 settembre 2020 l'art. 87, comma 1 lettera a) del D.L. 18/20, che limita la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili, in ragione della gestione dell'emergenza, cessano di avere effetto;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato di emergenza e le disposizioni vigenti contenute nel D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 22 maggio 2020, n. 35 e il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati nei mesi da marzo a ottobre 2020 recanti misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020;

VISTE le Ordinanze della Regione Lombardia adottati nei mesi da marzo a ottobre 2020 recanti misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 22 marzo 2020;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;

VISTA la Circolare n. 3/2020 del 19 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione con la quale si danno indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. 14 settembre 2020, n.616;

VISTO il CCNL del comparto Università del 16.10.2008;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018;

VISTO il "Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (Smart Working)" emanato con D.R. n. 522 del 2 luglio 2019;

VISTE le D.D.G. prot. n. 58740/2020 del 6 marzo 2020, prot. n. 59028/2020 del 9 marzo 2020 e prot. n. 60071 del 10 marzo 2020, in materia di lavoro agile nonché di attività correlate ai servizi da erogare necessariamente in presenza, ritenuti indispensabili e indifferibili;

VISTA la D.D.G. prot. n.62282/2020 del 13 marzo 2020 recante la ricognizione delle attività indispensabili e indifferibili in presenza di tutte le strutture dell'Università;

VISTE le direttoriali prot. n. 57740 del 5 marzo 2020 e prot. n. 66330 del 25 marzo 2020;



VISTE le successive disposizioni, D.D.G. prot. n.62282/2020 del 13 marzo 2020, D.D.G. prot. n. 72322 del 15 aprile 2020, D.D.G. prot. n. 79294 del 30 aprile 2020, D.D.G. prot. n. 85017 del 18 maggio 2020, D.D.G. prot. n. 88566 del 29 maggio 2020, D.D.G. prot. n.93740/2020 del 12 giugno 2020, D.D.G. prot. n. 130511/2020 del 15 luglio 2020, D.D.G. prot. n. 147907 del 31 luglio 2020, con le quali è stata prorogata l'efficacia delle disposizioni di cui alla D.D.G. prot. n. 60071/2020 del 10 marzo 2020 nonché di tutte le susseguenti indicazioni attuative dei Dirigenti e dei Responsabili;

CONSIDERATO che la disposizione D.D.G. prot. n. 147907 del 31 luglio 2020 prevedeva l'introduzione, in via sperimentale, delle misure necessarie a garantire, dal 17 agosto 2020 al 15 ottobre 2020, salvo le eventuali ulteriori disposizioni emanate con DPCM in attuazione del D.L. 83/2020, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e della circolare n. 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, applicando il lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e garantendo la presenza in servizio della restante parte del personale affinché venga assicurata la piena operatività degli uffici.

VISTA la Disposizione n. 341 del 26 agosto 2020, secondo la quale fino al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui all'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 e della circolare n. 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, si applicano al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità prevedendo che l'individuazione dei dipendenti da collocare in lavoro agile viene effettuata dai Responsabili apicali delle strutture nel rispetto dei criteri fissati dall'art.8 del Protocollo e integrati, ove necessario, da quelli previsti nel Regolamento di Ateneo in materia di smart working.

VISTA la Disposizione n. 441 del 14 ottobre 2020 con cui sono state prorogate al 31 dicembre 2020 le disposizioni di cui alla DDG n. 341 del 26 agosto 2020;

VISTA la Disposizione n. 470 del 28 ottobre 2020 con cui sono state disposte indicazioni relative alla presenza;

VISTO il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Università degli Studi di Brescia" sottoscritto in data 13 maggio 2020 dal Rettore, dalla DG, dal RSPP, dagli RLS, dalla RSU e dalle OO.SS ed in particolare il paragrafo 8 - Organizzazione del lavoro;

VISTO l'evolversi della situazione relativa alla diffusione del virus COVID-2019 nella provincia di Brescia, come comprovato dai dati pubblici ufficiali;

DISPONE

Art.1 - A decorrere dal 6 novembre 2020 e fino a successive nuove disposizioni le attività indifferibili in presenza sono le seguenti:

- 1) Attività di portineria con funzioni anche di punto di consegna e ritiro di materiale;
- 2) Attività di laboratorio;
- 3) Funzioni di centralino telefonico;
- 4) Interventi per garantire le funzionalità degli edifici, nonché la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori;
- 5) Funzioni di conduzione automezzi.

I contingenti incaricati a svolgere le funzioni di cui all'art. 1 effettuano la prestazione lavorativa totalmente in presenza.



Art.2 - A decorrere dal 6 novembre 2020 e fino a successive nuove disposizioni le attività indifferibili in presenza, da effettuare con turnazione, sono le seguenti:

- 1) Funzioni di segreteria del Rettore e della Direzione Generale;
- 2) Supporto alle attività didattiche a distanza (esami di profitto e di laurea; lezioni, secondo le modalità definite dal Dirigente del Settore competente, ed altre attività correlate);
- 3) Attività nelle Sezioni presso ASST di Brescia;
- 4) Attività di supporto informatico locale (ASIL);
- 5) Prestito librario presso le biblioteche.

I contingenti incaricati a svolgere le funzioni di cui all'art. 2 effettuano la prestazione lavorativa secondo le turnazioni adottate dal Dirigente/Responsabile di struttura competente.

Art.3 - A decorrere dal 6 novembre 2020 e fino a successive nuove disposizioni tutte le attività che non rientrano in quelle previste dagli art. 1 e 2 sono organizzate dal Dirigente/Responsabile di struttura competente, compatibilmente con la necessità di organizzazione ed erogazione dei servizi, assicurando, su base giornaliera settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge.

Art.4 – Ulteriori attività indifferibili in presenza, rispetto a quelle elencate agli artt. 1 e 2 della presente disposizione, potranno essere individuate sulla base di sopravvenute esigenze e necessità, su richiesta del Rettore o del Direttore Generale;

Art.5 - Il personale dell'area funzionale tecnico-scientifica (convenzionato e non) che svolge le proprie funzioni presso i laboratori dell'ASST Spedali Civili di Brescia segue le disposizioni dettate in questa fase dall'Azienda medesima;

Art.6 – Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi, tutto il personale deve assicurare che durante la prestazione lavorativa in modalità agile il numero telefonico dell'ufficio venga trasferito a un mezzo telefonico fisso o mobile, anche di propria proprietà.

Art.7 – Al fine di consentire la necessaria rilevazione della temperatura corporea, il personale tecnico-amministrativo non potrà accedere agli edifici universitari prima delle ore 8.00. Qualora ritenga indispensabile anticipare il suddetto accesso per motivate ed eccezionali circostanze, il dipendente dovrà consegnare al proprio Responsabile un'autocertificazione attestante il proprio stato di salute.

Brescia,

Il Direttore Generale f.f.
(dott.ssa Monica Bonfardini)

[documento firmato digitalmente]